




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3886

Disposizioni urgenti per il completamento della  
procedura di cessione dei complessi aziendali del  
Gruppo ILVA

*(Conversione in legge del DL 98/2016)*

N. 400 – 5 luglio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3886

Disposizioni urgenti per il completamento della  
procedura di cessione dei complessi aziendali del  
Gruppo ILVA

*(Conversione in legge del D.L. 98/2016)*

N. 400 – 5 luglio 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 3886

**Titolo breve:** Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

**Iniziativa:** governativa

in prima lettura alla Camera

**Commissioni di merito:** VIII Commissione  
X Commissione

**Relatori per le Commissioni di merito:** VIII Commissione: Bratti  
X Commissione: Bargerò

**Gruppo:** PD

**Relazione tecnica:** presente

verificata dalla Ragioneria generale

Parere richiesto

**Destinatario:** alla VIII Commissione in sede referente  
alla X Commissione

**Oggetto:** testo del provvedimento



# INDICE

<b>ARTICOLI 1 E 2.....</b>	<b>- 3 -</b>
COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI .....	- 3 -



## PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 98 del 9 giugno 2016, recante norme per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle predette relazioni tecniche, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI 1 e 2

#### Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali

**Normativa previgente.** Il decreto legge n. 191 del 2015, convertito dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, reca disposizioni principalmente finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. In particolare, dispone, fra l'altro, quanto segue:

- i commissari del Gruppo ILVA espletano le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali entro il 30 giugno 2016. Allo scopo di accelerare il processo di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della **somma di 300 milioni di euro**. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'aggiudicatario provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi, pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione e maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I rimborsi del capitale e degli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (commi 2 e 3);
- i commissari del Gruppo ILVA sono autorizzati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, a contrarre finanziamenti statali per un ammontare **massimo complessivo di 800 milioni di euro: fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017**. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I crediti maturati dallo Stato per capitale ed interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero I, del codice civile. È comunque fatto obbligo dell'attivazione delle azioni di rivalsa, delle azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche



indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio (comma 6-bis).

In proposito, si evidenzia che il finanziamento statale ivi previsto risultava coperto con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica in relazione agli importi di 200 mln nel 2016 e di 200 mln nel 2017. Il **residuo importo di 400 mln per il 2016** trovava invece copertura solo sul saldo netto da finanziare mediante versamento all'entrata della somma di 400 mln di euro disponibili - sul Fondo di cui all'art. 3, comma 1-ter del DL n. 1/2015 – per effetto dell'art. 1, comma 837, della legge di stabilità 2016;

- qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347/2003, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. La relativa istruttoria, nonché quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 61/2013, ove compatibili e garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo (comma 8).

**Le norme** modificano alcune disposizioni riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. In particolare, si prevede quanto segue.

- con una modifica al comma 3 dell'articolo 1 del DL n. 191 del 2015, viene previsto che l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato ai sensi della predetta disposizione sia posto a carico dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA (cui tali somme sono state effettivamente versate), anziché in capo al soggetto aggiudicatario della procedura di cessione cui all'articolo 1, comma 2, del decreto medesimo. La restituzione dell'importo erogato deve aver luogo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del D.Lgs. n. 270/1999, antepoendolo agli altri debiti della procedura (articolo 1, comma 1, lett. a));
- viene riformulato (con i nuovi commi 8, 8.1, 8.2 e 8.3) il comma 8 dell'articolo 1 del DL n. 191 del 2015 che disciplina il procedimento per la definizione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, prevedendo che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 (previsto dal comma 2 del medesimo articolo 1 del DL n. 191/2015), prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati da un Comitato di esperti, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta.

Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione. Si prevede, inoltre, che dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347/2003, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. L'istruttoria è svolta dal medesimo Comitato di esperti nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico.

Il Comitato di esperti è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari ed è composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato può avvalersi della struttura commissariale di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso in misura pari al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Il comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 191 del 2015, dispone che la disciplina riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali immobiliari, prevista per i

proprietari non responsabili dell'inquinamento dei siti contaminati oggetto di bonifica dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente), si applica ai beni, alle aziende, ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale a seguito dell'approvazione delle modifiche o delle integrazioni dei piani ambientali e di bonifica limitatamente alla inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai predetti piani o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto, che lo stesso aggiudicatario si sia impegnato ad attuare, "cioè - secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa - per importi limitati al solo valore delle prescrizioni di bonifica effettivamente non ottemperate" (articolo 1, comma 1, lettera b));

- Viene consentita la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014, su istanza dell'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (di cui all'articolo 1 del D.L. n. 191 del 2015), formulata con la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano medesimo (articolo 1, comma 2, lett. a)).
- viene estesa anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione (già prevista per il commissario straordinario) dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale (articolo 1, comma 2, lett. b)).

Per quanto attiene al profilo finanziario:

- viene modificata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015, posticipano al 2018, "ovvero successivamente", il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA (articolo 2, comma 1). Agli oneri derivanti in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto, remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del citato decreto-legge n. 191 del 2015 (articolo 2, comma 2).

Si ricorda che, con l'art. 1, comma 670, della L. 208/ 2015 (legge di stabilità 2016), La Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata denominata Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), individuata come ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua. La Cassa

provvede alla riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. La Cassa provvede alla gestione finanziaria dei fondi incassati ed alle conseguenti erogazioni di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili ed assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, *decommissioning* nucleare, progetti a favore dei consumatori, etc;

- all'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al precedente comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 2, comma 3).

**La relazione tecnica** precisa che l'articolo 1 contiene disposizioni di procedura e disposizioni integrative rispetto alla disciplina della gara prevista per il trasferimento a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Per quanto riguarda il comma 1, la disposizione si limita a sostituire la figura del soggetto tenuto a restituire il finanziamento (in origine identificato nell'acquirente del complesso aziendale e oggi individuato nella procedura di amministrazione straordinaria) con priorità rispetto ad ogni altro debito. La RT afferma che, in tal modo, la disposizione non necessita di nuova o diversa copertura finanziaria rispetto alla corrispondente disposizione già in vigore e qui integrata.

Con riferimento all'articolo 2, la RT afferma che, tenuto conto della disposizione contenuta nel medesimo comma, relativa ai termini di rimborso dei finanziamenti, la quale prevede che gli stessi siano soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, la modifica prevede che gli importi finanziati siano restituiti nell'esercizio 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo già prevista. Secondo la RT, la modifica prevista comporta, in relazione al mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016, un onere in termini di solo fabbisogno pari a 400 milioni di euro nel medesimo esercizio. A compensazione del predetto onere, il comma 2 prevede che sia disposto nel 2016 un versamento pari a 400 milioni di euro dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, a tal fine utilizzando le somme gestite presso il sistema bancario.

La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015, come modificato dalla presente disposizione. La RT afferma, inoltre, che all'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Al riguardo**, in merito agli aspetti relativi alla quantificazione, si rileva preliminarmente che il provvedimento non è corredato di un prospetto riepilogativo – previsto dalla legge n. 196/2009 in materia di contabilità - che dia conto degli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica delle disposizioni recate dal medesimo decreto legge. Inoltre, la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari ad esplicitare l'incidenza delle norme sui diversi saldi: appare quindi necessario che siano evidenziati tali effetti, con particolare riguardo ai saldi di fabbisogno e di competenza economica.

In merito al primo aspetto, si rileva che l'articolo 2 del decreto legge prevede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, dovuti alla proroga del termine per la restituzione del prestito erogato all'amministrazione straordinaria dell'ILVA ai sensi dell'art. 1, comma 6-*bis*, del DL n. 191/2015. Tale onere è quantificato in misura pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016; a compensazione di tali effetti l'articolo 2 prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica.

Fatto salvo quanto indicato, con riferimento a tale modalità di compensazione, nella successiva parte relativa ai profili di copertura finanziaria, ai fini della definizione dell'impatto delle disposizioni sul saldo di fabbisogno, appare utile acquisire elementi di valutazione in merito alla titolarità delle somme – cui fa riferimento la norma in esame - gestite dalla CSEA, alla specifica qualificazione contabile delle stesse nonché in merito all'effettiva configurazione

della stessa CSEA (*ex* Cassa conguaglio per il settore elettrico) rispetto al perimetro delle pubbliche amministrazioni, a seguito della sua trasformazione in ente pubblico economico ai sensi dell'art. 1, comma 670, della legge di stabilità 2016.

Si ricorda in proposito che la Cassa conguaglio per il settore elettrico risultava inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato, pubblicato il 30 settembre 2015, ossia prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

Infatti l'idoneità delle indicate risorse della Cassa a fornire adeguata compensazione ai predetti effetti di fabbisogno sembrerebbe, in linea di principio, assicurata nell'ipotesi in cui le somme in questione risultino nella titolarità di soggetti esterni al perimetro della p.a., in quanto in tal caso le entrate che dovranno affluire presso la tesoreria costituirebbero risorse aggiuntive rispetto a quelle già incluse nei conti consolidati di cassa.

Diversamente, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'idoneità delle predette risorse – in ragione della specifica natura della stesse e del relativo trattamento contabile - a fornire effettiva compensazione agli effetti peggiorativi sul fabbisogno determinati dal mancato rimborso nell'esercizio 2016 del predetto finanziamento di 400 milioni, erogato ai sensi dell'art. 1, comma 6-*bis*, del DL n. 191/2015 per finalità di risanamento ambientale.

Sempre con riferimento a tale operazione, ulteriori elementi appaiono necessari riguardo agli eventuali riflessi sul debito del meccanismo prefigurato, al fine di chiarire se quest'ultimo sia suscettibile di determinare – in particolare con riferimento all'ipotesi in cui la titolarità delle somme in questione sia in capo a soggetto esterno alla p.a. – la costituzione di una posizione debitoria, analogamente a quanto previsto in caso di depositi di somme da parte di soggetti non inclusi nel settore delle Amministrazioni pubbliche presso conti correnti di tesoreria a loro intestati, con contestuale iscrizione di poste attive nei bilanci dei soggetti depositanti.

Infine, con riferimento all'indebitamento netto, tenuto conto che la norma di copertura e la relazione tecnica non menzionano effetti su tale saldo, andrebbe acquisita conferma che continuino a sussistere i requisiti prescritti dal sistema di contabilità europea (SEC 2010) per la configurazione delle operazioni di finanziamento oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto in esame (già disciplinate dall'art. 1, commi 3 e 6-*bis*, del decreto legge 191/2015) come operazioni finanziarie, in quanto tali non rilevanti ai fini del saldo di

competenza economica. Ciò con particolare riferimento ai prevedibili tempi e modalità di restituzione dei predetti prestiti, anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto in esame.

Dette modifiche, come già segnalato, incidono in particolare sui termini di rimborso del già menzionato prestito di 400 milioni per finalità ambientali (*ex art. 1, comma 6, del DL 191/2015*), di cui l'art. 2 del decreto in esame prevede la restituzione non più nell'esercizio di erogazione, ma nell'anno 2018, ovvero successivamente. Per quanto attiene alla disciplina del prestito di 300 milioni (*ex art. 1, comma 3, del DL 191/2015*), il decreto interviene invece soltanto con riferimento all'individuazione del soggetto obbligato alla restituzione. Si ricorda che alle predette operazioni di finanziamento non erano stati attribuiti effetti ai fini dell'indebitamento netto.

In merito all'onere per interessi, configurato come di carattere permanente presumibilmente in considerazione del termine finale, non predeterminabile, di restituzione del finanziamento per finalità ambientale, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

Si segnala che, a decorrere dal 1° luglio 2015, con il D.M. 22 dicembre 2015, il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stato determinato nella misura dello 0,05% lordo.

Andrebbero peraltro esplicitate le ragioni di carattere contabile della mancata imputazione di effetti per l'esercizio in corso.

Quanto alla nomina del Comitato di esperti, con oneri a carico dell'amministrazione straordinaria di ILVA SpA, e alla possibilità che il medesimo Comitato si avvalga della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate, andrebbe confermata la possibilità per tali amministrazioni di far fronte alle attività in questione nell'ambito delle risorse esistenti, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che la norma (comma 1) stabilisce che i finanziamenti statali erogati nell'anno 2016 ai commissari del Gruppo ILVA, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, sono rimborsati nell'anno 2018 ovvero successivamente, anziché nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, come invece previsto a legislazione vigente.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il citato articolo 1, comma 6-bis, autorizza i commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un importo massimo di 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni

Il successivo comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dalla mancata restituzione del prestito nell'anno 2016, pari a 400 milioni di euro in termini di fabbisogno per il medesimo anno, mediante versamento per un corrispondente importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto, remunerato secondo il tasso di interesse riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, prevedendo che la giacenza da detenere a fine anno sul citato conto corrente sia estinta o ridotta corrispondentemente alle somme del finanziamento che saranno rimborsate.

Infine il comma 3 prevede che, all'onere derivante dai maggiori interessi passivi, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, derivanti dalla remunerazione del conto corrente fruttifero di tesoreria centrale di cui al comma 2, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità.

In proposito appare opportuno che il Governo assicuri che le somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali siano sufficienti alla copertura dell'onere in termini di fabbisogno e che l'utilizzo di dette somme non comprometta le finalità cui le risorse medesime sono destinate.<sup>2</sup>

---

di euro nel 2017. La copertura del relativo onere è stata effettuata per 100 milioni di euro per il 2016 a valere sulla quantificazione di maggiori entrate derivanti dalla proroga di termini in materia di *voluntary disclosure* (comma 6-*quater* del citato articolo 1) e per 100 milioni di euro per il 2016 e per 200 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (comma 6-*quinqüies* del citato articolo 1). I restanti 400 milioni di euro per il 2016 sono stati coperti mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente, che risultava disponibile sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015 (comma 6-*ter* del citato articolo 1). Tale ultima copertura non ha effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

<sup>2</sup> Si ricorda che tali risorse, che provengono dalla riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori dei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua, ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità per il 2016, sono destinate all'erogazione di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili ed assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, *decommissioning* nucleare, progetti a favore dei consumatori e altro.